

DELIBERA N. 107/2022/CRL/UD del 24/06/2022
G. DXXX MXXX / POSTEMOBILE S.P.A.
(ISTANZA LAZIO/D/191/2018)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella riunione del 24/06/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito, “Regolamento”;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza della Sig.ra G. Dxxx Mxxx di cui al prot. D1012 del 16.02.2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

La Signora Dxxx Mxxx lamenta di aver inoltrato al gestore, in data, 21.3.2017, attraverso fax (800242626) domanda di riconoscimento del credito residuo, in

riferimento all'utenza 3452XXXX. In data 25.6.2017, in assenza di risposta, inviava istanza di conciliazione. In data 1.9.2017, ovvero 160 gg. dopo l'istanza, riceveva il bonifico con l'accredito in parola.

Richiedeva: riconoscimento di €. 2,00 al giorno per 140 gg, a causa del ritardo nella restituzione del credito residuo, con decorrenza dal 14° giorno successivo al deposito dell'istanza di rimborso; €. 150,00 per spese per l'attività stragiudiziale.

2. La posizione dell'operatore

Postemobile evidenzia di aver adempiuto all'obbligo di restituzione, specificando che il termine indicato dall'utente di giorni 14, si rifà al codice del consumo e segnatamente all'art 56. Tale disposizione non si applica al caso di specie, ma solo ai contratti conclusi fuori dei locali commerciali, o a distanza.

Evidenzia che la pratica di restituzione in questione, sia stata molto complessa, per gli importi e per le scelte dell'utente.

Chiede che venga respinta la domanda.

Eccepisce, inoltre, la tardività del deposito delle repliche di controparte.

L'Udienza di conciliazione con esito negativo, si è svolta il 17.11.2017

3. Motivi della decisione

In via preliminare occorre rilevare che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Preliminarmente si evidenzia che le repliche di parte istante sono tardive, in quanto giunte oltre il termine previsto. Si accoglie pertanto la richiesta di stralcio avanzata da Postemobile.

Si rigetta, nel merito, la domanda dell'utente. Non sono, infatti, previsti termini per il rimborso del credito residuo. Restituzione, peraltro, avvenuta. In questa sede, si parla solo di indennizzo per presunto ritardo.

Né risultano applicabili, per analogia, articoli di altre disposizioni di legge, come voluto dall'utente.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

1. Il rigetto dell'istanza presentata dalla Sig.ra G. Dxxx Mxxx nei confronti della società Poste Mobile S.P.A., per le motivazioni espresse in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 24/06/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

F.TO

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

